



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

PREGIATISSIMI CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA LAVORO E PREVIDENZA N. 06/2025

1. *LE NEWS* DI GIUGNO
2. *BONUS* GIOVANI - INDICAZIONI OPERATIVE INPS
3. *BONUS* DONNE
4. IL PERIODO TRANSITORIO DELLA TASSAZIONE DELLE AUTO AD USO PROMISCUO
5. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ART/COM 2025
6. SOSPESA IMPOSTE E CONTRIBUTI PER IL TERREMOTO NEI CAMPI FLEGREI
7. GARANTE *PRIVACY*: NO ALLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI
8. APPRENDISTATO PROFESSIONALE PER I DETENUTI
9. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN ATTESA DI CONVERSIONE
10. NUOVA CATEGORIA AVENTE DIRETTO AL COLLOCAMENTO MIRATO

L'AGENDA DELLE SCADENZE

Principali scadenze dal 1° al 30 giugno 2025

SCADENZIARIO CONTRATTUALI

Principali scadenze contrattuali del mese di giugno 2025

I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE

Programmazione ferie e godimento permessi residui
Domanda per l'assegno al nucleo familiare 2025/2026

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiassociati.it
www.belottiassociati.it





1. LE NEWS DI GIUGNO 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Flussi Cultura, turismo, sport e tempo libero: determinato il costo medio orario del lavoro

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 20 maggio 2025 il D.D. 36 del 19 maggio 2025, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, a valere dal mese di marzo 2023.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 19/5/2025, n. 36

Frontalieri svizzeri: ratifica dell'accordo sullo *smart working*

Il CdM, nella seduta n. 128 del 19 maggio 2025, ha approvato un disegno di legge che ratifica il protocollo di modifica dell'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, (concernente l'eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri), ratificato con la L. 83/2023, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere una parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (fino al 25%), senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere.

Consiglio dei Ministri, 19/5/2025, n. 128

Firmato il protocollo d'intesa 2025 per il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro

Il Ministero del lavoro, con notizia del 15 maggio 2025, ha informato che è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa 2025 tra l'INL e la Consigliera nazionale di parità, al fine di individuare e sanzionare le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità, anche attraverso segnalazioni tempestive di azioni discriminatorie, la condivisione strutturata dei dati statistici e delle risultanze ispettive, l'avvio di iniziative formative e informative a livello nazionale e territoriale per ispettori e Consigliere di parità.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 15/5/2025

Nasce l'Osservatorio nazionale sull'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro

Il Ministero del lavoro, con notizia dell'8 maggio 2025, ha comunicato che è *online* la prima versione dell'Osservatorio nazionale sull'adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, con la finalità di monitorare, analizzare e anticipare gli effetti dell'IA sul mercato del lavoro italiano.

La struttura dell'Osservatorio sarà maggiormente definita in seguito all'approvazione definitiva del DdL "*Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale*", attualmente all'esame del Parlamento.

Gli obiettivi sono:

- prevedere le tendenze del mercato del lavoro e ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili nella forza lavoro;
- fornire strumenti operativi concreti a supporto di imprese e lavoratori al fine di cogliere le opportunità dell'IA ed evitarne usi distortivi;
- far conoscere a tutti gli attori interessati gli impatti dell'IA sul mercato del lavoro e le azioni intraprese dal Ministero sulla tematica.

L'Osservatorio sull'IA è nella sua versione Beta: si arricchirà nel tempo con ulteriori contenuti a partire dalle "*Linee guida per l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro*", oggetto di consultazione pubblica sul sito ParteciPA, attraverso il quale il Dicastero intende supportare le imprese e i lavoratori nel cogliere le opportunità offerte dall'IA.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8/5/2025, notizia



Lavoro sommerso: trattamento dati personali nel Portale nazionale

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del proprio sito, il D.M. 60 del 6 maggio 2025, relativo alla disciplina degli elementi essenziali del trattamento dei dati personali, ex articolo 4, comma 2, D.M. 170/2024 – implementazione del Portale nazionale del sommerso.

Il decreto descrive le tipologie di dati personali trattati all'interno del Portale nazionale del sommerso (allegato A), che saranno conferiti e consultati da INL, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e G. di F..

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 6/5/2025, n. 60

Certificazione parità di genere: prorogati i termini per formazione e rendicontazione spese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025 il D.I. 24 marzo 2025 del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la famiglia, che ha prorogato di 12 mesi i termini previsti per l'utilizzo del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, fissati dal D.I. 18 gennaio 2024. Pertanto, gli interventi formativi rivolti all'ottenimento dei contributi per la certificazione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026 ed entro il 31 dicembre 2026 dovrà avvenire la rendicontazione delle spese.

La documentazione preliminare dovrà, invece, essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,
D.I. 24 marzo 2025, G.U. 24/4/2025, n. 95**



IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Part time in aspettativa sindacale o politica: accredito della contribuzione figurativa

L'Inps, con messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro *part time*, collocati in aspettativa sindacale o politica, che instaurano contestualmente un rapporto di lavoro subordinato *part time*, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.

L'Istituto precisa che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro e in misura del *pro quota*, l'accredito della contribuzione figurativa del lavoro *part time* da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l'accredito della contribuzione obbligatoria dell'attività *part time* svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell'assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio Inps n. 55/2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31, L. 300/1970, qualora espletino al contempo un'attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.

Inps, messaggio, 21/5/2025, n. 1606

Contratto di soccida in agricoltura: effetti previdenziali

L'Inps, con circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha offerto istruzioni volte a inquadrare gli effetti sul piano previdenziale e nei confronti delle parti contrattuali datrici di lavoro dell'esecuzione del contratto di soccida nell'economia delle imprese zootecniche e delle imprese di trasformazione a valle della filiera.

Inps, circolare, 21/5/2025, n. 94

Contributi minimi Inpgi 2025 entro il 31 luglio 2025: possibile anche il versamento rateale

L'Inpgi, con circolare n. 4 del 16 maggio 2025, ha comunicato che il 31 luglio 2025 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2025. L'Istituto ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all'Inpgi che, nel corso dell'anno 2025, abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

La circolare comunica, inoltre, che, con atto n. 24 del 30 aprile 2025, il CdA Inpgi ha deliberato di consentire il versamento del contributo minimo in 3 rate mensili consecutive a partire dal mese di maggio, pertanto, il versamento del contributo minimo 2025 può essere versato anche in forma rateale alle seguenti scadenze:

- 1^a rata: 31 maggio 2025;
- 2^a rata: 30 giugno 2025;
- 3^a rata: 31 luglio 2025.

Inpgi, circolare, 16/5/2025, n. 4



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Elevazione dell'indennità di congedo parentale 2025: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha offerto istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, apportata dall'articolo 1, comma 217, L. 207/2024, che per l'anno 2025 ha elevato l'indennità di congedo parentale all'80% per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, purché i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Pertanto, se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli 2 mesi indennizzati all'80%. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla *home page* attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";

tramite il *Contact center* Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La circolare offre anche alcuni esempi e indica i codici da esporre nel flusso UniEmens.

Inps, circolare, 26/5/2025, n. 95

Apertura della campagna RedEst 2025 relativa all'anno reddito 2024

L'Inps, con messaggio n. 1607 del 21 maggio 2025, ha comunicato che la Campagna RedEst 2025, relativa all'anno reddito 2024, utile a dichiarare in modalità telematica i redditi percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all'estero, è disponibile dal giorno 22 maggio 2025. Dalla medesima data è riaperta anche la Campagna RedEst 2024, relativa all'anno reddito 2023.

La procedura di trasmissione è accessibile dagli istituti di patronato, dai consolati e dalle strutture territoriali dell'Istituto con le seguenti modalità:

- in ambiente *internet*, per gli istituti di patronato e i consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it;

- in ambiente *intranet*, per le Strutture territoriali dell'istituto, nell'area "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Campagna RedEst".

Inps, messaggio, 21/5/2025, n. 1607

Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite: decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, S.O. n. 17, il decreto 25 marzo 2025 del Ministero del lavoro, recante i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite con il relativo testo delle istruzioni per l'uso delle tabelle medesime, di cui alla deliberazione del CdA Inail n. 193 dell'11 novembre 2024.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 25/3/2025, G.U. 21/5/2025, n. 116. S.O. n. 17



Tecnici sanitari autonomi di radiologia medica: retribuzione base per prestazioni economiche

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 19 maggio 2025 il D.M. 59 del 24 aprile 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2025, al n. 535, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica, con decorrenza 1° luglio 2025, adottato sulla base della deliberazione del CdA Inail n. 45/2025, fissata in 30.620,24 euro.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M., 24/4/2025, n. 59

Fermo pesca 2024: pubblicato il D.I.

Il Ministero del lavoro, con notizia del 14 maggio 2025, ha comunicato che il D.I. 1222 del 17 aprile 2025, relativo al riconoscimento dell'indennità per le giornate di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio per l'annualità 2024, è stato ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei Conti il 14 maggio 2025, con riferimento n. 531.

Il Dicastero ricorda che le indicazioni operative per l'inoltro delle istanze sono quelle riportate alla pagina dedicata e descritte nel Manuale Utente, disponibile anche sul portale "Servizi Lavoro", sezione "Fermo Pesca".

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 14/5/2025

L'Inps istituisce il Polo nazionale per i Vigili del fuoco

L'Inps, con comunicato stampa del 14 maggio 2025, ha comunicato l'istituzione del Polo nazionale del corpo dei Vigili del fuoco, una nuova struttura progettata per ottimizzare i tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e migliorare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche. Il Polo si occuperà anche della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto del personale del C.N.VV.F., nonché dei riscatti ai fini Tfs/Tfr e delle prestazioni relative ai prestiti.

Inps, comunicato stampa, 14/5/2025

Metasalute: *flexible benefit* 2025 destinabile al Fondo

Metasalute, con circolare n. 1 del 12 maggio 2025, ha comunicato che, anche per l'anno 2025, i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e del settore orafa e argentiera iscritti potranno scegliere di destinare al Fondo l'importo di 200 euro previsto dal *flexible benefit*, attivando così un piano sanitario aggiuntivo fruibile dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 dal lavoratore caponucleo e dai familiari a carico iscritti al Fondo.

Metasalute, circolare, 12/5/2025, n. 1

Malattie oncologiche: la guida Inps a diritti e tutele

L'Inps, con notizia dell'8 maggio 2025, ha reso noto di aver pubblicato la guida "Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche", che riepiloga i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica che l'Istituto offre a beneficio dei malati oncologici.

Inps, notizia, 8/5/2025



2. **BONUS GIOVANI - INDICAZIONI OPERATIVE INPS**

Vista l'emanazione del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef - riguardante l'esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato anche *part time*, giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato – l'Inps ha provveduto a fornire istruzioni operative a mezzo della circolare n. 90/2025.

Indicazioni generali

Il beneficio anzidetto si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale; restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Per quest'ultima tipologia contrattuale viene specificato che la presenza di tali rapporti, precedenti all'assunzione/trasformazione incentivata, non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non rientra infine, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, mentre al contrario sono ricomprese le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

I beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ma non la P.A..

Le condizioni di spettanza riguardano quei lavoratori che, alla data dell'assunzione o della trasformazione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa. Si ricorda che la misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'Inail, per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata. In relazione alla Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il limite sopra indicato è innalzato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Solo quest'ultima misura, in quanto rivolta a una specifica platea di destinatari e differenziata nell'entità per i datori di lavoro, è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

In relazione all'aspetto temporale viene indicato che beneficeranno dell'agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Anche in tale ambito vi è una diversità per le assunzioni effettuate in una sede sita nella ZES unica per il Mezzogiorno; per tali casistiche il periodo interessato sarà infatti dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, fino al 31 dicembre 2025.

La misura del beneficio

Dato che il beneficio risulta pari all'esonero dal versamento contributivo del 100%, per la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, a partire dalla data dell'evento incentivato, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, viene indicato che nel caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero



contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro *part-time*, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; in tale ipotesi è quindi consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Viene ricordato che l'esonero è escluso per talune forme di contribuzione previdenziale minore e per i premi Inail.

Da notare che l'agevolazione per l'assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse annuali specificatamente stanziata; per tale motivo l'Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei detti limiti di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso agli incentivi.

Condizioni di spettanza

Viene previsto che il diritto alla fruizione dell'agevolazione sia subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati ex articolo 31, DLgs. 150/2015, e al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori; è inoltre subordinato al rispetto di quanto previsto ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006.

Riguardo il requisito anagrafico del lavoratore, 35 anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni), lo stesso è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata. Detto lavoratore, nell'arco della sua vita lavorativa, non deve inoltre essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L'Inps, sul proprio sito, mette a disposizione una *utility* che fornisce informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: www.inps.it ed è raggiungibile al seguente percorso: "Lavoro" > "Strumenti" > "Vedi tutti gli strumenti" > "Rapporti a tempo indeterminato – Verifica".

Su tale aspetto viene evidenziato come non si abbia diritto alla fruizione dell'esonero, tra gli altri casi, anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Attenzione anche a una causa ostativa, legata all'impossibilità di spettanza dell'agevolazione, che si realizza nel caso si sia verificato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte del datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata nella stessa unità produttiva, ovvero nei 6 mesi successivi se riguardante un lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.

La circolare, inoltre, affronta anche alcuni casi operativi pratici; per la trattazione si rimanda al testo di prassi.

In linea generale si tratta di un'agevolazione generalizzata, ossia potenzialmente rivolta a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La disciplina del predetto esonero, pertanto, non è suscumbibile tra quelle disciplinate ex articolo 107, Tfu.

Il beneficio rivolto specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, si configura invece quale misura selettiva che, come tale, necessita per la sua operatività dell'autorizzazione della Commissione Europea. La Commissione, con decisione del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in trattazione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Ciò significa tuttavia che, date le previsioni del Regolamento UE, l'assunzione agevolata dovrà comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Per tale valutazione si dovrà porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente



all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione.

Coesistenza con altri incentivi

L'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Viene però confermato che è possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla L. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato, mentre non sarà possibile sovrapporlo con alla c.d. decontribuzione sud. Il beneficio non risulta cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione dei lavoratori disabili, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl.

Nel testo della circolare sono esplicitati esempi di altre casistiche.

Domanda per esonero

Al fine di ottenere l'agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani*". Il modulo è disponibile sul sito a decorrere dal 16 maggio 2025. La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate, che per i rapporti non ancora instaurati. In relazione, invece, alle assunzioni poste in essere da datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, dato il loro carattere selettivo sul piano territoriale che quindi costituisce un aiuto di Stato, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

L'Inps, una volta ricevute le domande, sia per i rapporti in corso sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, verificherà il valore dell'agevolazione mediante i propri sistemi informativi centrali per valutare che vi sia sufficiente capienza di risorse. Dopodiché, in caso di esito positivo, fornirà un riscontro di accoglimento della domanda e procederà, se del caso, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Nel caso di richiesta per assunzione ancora da effettuare, l'Inps calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo pec, o a mezzo posta elettronica ordinaria (*email*) qualora non sia disponibile un indirizzo pec, e una notifica nell'area "*MyINPS*", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro, e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'Inps invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo.

La circolare fornisce, infine, le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

3. BONUS DONNE

Con la circolare n. 91/2025, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo del Ministro del lavoro di concerto con il Mef, l'Inps illustra l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall'articolo 23, D.L. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024, con lo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno. Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato



riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle Regioni della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno;
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuati con Decreto Ministeriale.

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio in oggetto, come previsto dal comma 2, articolo 23, D.L. 60/2024, si applica nel rispetto del Regolamento 651/2014/UE che concerne le seguenti donne c.d. svantaggiate:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), Regolamento 651/2014/UE.

Diversamente, per le *"donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno"*, la concedibilità dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, giunta con decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025.

Profili soggettivi

Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Gli esoneri contributivi in oggetto spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

- a) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- b) risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle Regioni della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);
- c) siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuati con Decreto Ministeriale.



Rapporti di lavoro incentivati e durata degli esoneri

Gli esoneri contributivi spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis, D.L. 50/2017. Gli esoneri contributivi spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Esonero contributivo per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

L'incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni in materia di aiuti a lavoratori "molto svantaggiati", per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per una durata di 24 mesi dalla data di assunzione.

Esonero contributivo per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno

L'incentivo può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, per 24 mesi dalla data di assunzione.

Esonero contributivo per donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori annualmente individuate

L'incentivo è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per 12 mesi dalla data di assunzione.

Infine, il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Assetto e misura degli esoneri

I benefici sono pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650 euro/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa.



Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, fermo restando il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate.

Gli esoneri contributivi non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- le lavoratrici sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Incremento occupazionale netto

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista e consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Ai sensi dell'articolo 2, punto 32, Regolamento 651/2014/UE, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come *"aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno"*.

Il datore di lavoro deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione *"stimata"*. Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro *"stimata"* al momento dell'assunzione. Qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si *"consolidano"*; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Per gli esoneri in trattazione, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole *"diminuzioni"* del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.



Adempimenti datore di lavoro

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve inoltrare all'Inps la domanda di ammissione alle agevolazioni, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23- Donne*".

Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti non ancora instaurati. Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di "*donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno*", può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'Inps fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'Inps calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo pec o tramite posta elettronica ordinaria (*email*), qualora non sia disponibile un indirizzo pec, e una notifica nell'area "*MyINPS*", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nella circolare sono incluse anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri in UniEmens.

4. IL PERIODO TRANSITORIO DELLA TASSAZIONE DELLE AUTO AD USO PROMISCUO

Si comunica che, la L. 60/2025, di conversione del D.L. 19/2025, ha inserito il comma 48-*bis* all'articolo 1, L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) il quale precisa che "*Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025*".

5. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ART/COM 2025

Con circolare n. 83/2025, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla riduzione contributiva, in misura pari al 50%, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e valevole per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani (ART) e degli esercenti attività commerciali (COM).

Gli eventuali beneficiari di tale disposizione dovranno:

- essere titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- essere soci di società, sia di persone sia di capitali (Srl);
- essere coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori dovranno inoltre possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:



- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Da notare che tali soggetti devono aver avviato l'attività lavorativa, o essere entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nell'anno 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Il requisito dell'iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore iscritto, sia in qualità di titolare sia di coadiuvante o coadiutore familiare. Come detto, quindi, hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle 2 gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva del 50% è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota Ivs (Invalidità, vecchiaia e superstiti), gestioni autonome ART e COM; verrà attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo. I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità, pertanto un eventuale interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

Viene ricordato che nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva, in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti (situazione di versamento annuale al 50% con accredito effettivo di numero di 6 mesi).

L'agevolazione in esame è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Non sarà quindi ottenibile da parte di quei lavoratori che già fruiscono della riduzione del 50%, dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, perché aventi più di 65 anni di età e già pensionati.

Esiste incompatibilità anche per quei soggetti che si siano già avvalsi della riduzione volontaria prevista per i soggetti operanti in regime forfetario, pari al 35%. Tali soggetti, se hanno presentato detta domanda prima del 24 aprile 2025 (data della circolare in commento), possono adesso presentare la domanda di riduzione contributiva del 50%; la presentazione di quest'ultima domanda, naturalmente, determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario, dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale, e l'applicazione della riduzione contributiva in trattazione.

La domanda dell'agevolazione in discorso è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)*" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio. Il possesso dei requisiti normativamente previsti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva, e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L'esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.



Da notare che l'agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di 3 anni. Tale importo si pone, quindi, come limite all'applicazione della riduzione in argomento. In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'Inps provvede a registrare la misura nell'apposita sezione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

6. SOSPENSE IMPOSTE E CONTRIBUTI PER IL TERREMOTO NEI CAMPI FLEGREI

Si comunica che l'articolo 11, D.L. 65/2025 ha previsto la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, per l'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Tale misura agevolativa è rivolta ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA negli immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

7. GARANTE *PRIVACY*: NO ALLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

Si informano i Signori Clienti che il Garante *privacy*, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha sanzionato (50.000 euro) un datore di lavoro pubblico (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile. Dall'istruttoria è infatti emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di *smart working*, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato: il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall'ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello *smartphone*, effettuando una timbratura con un'apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite una *email*, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell'Azienda. Il tutto in assenza di un'idonea base giuridica e di un'adeguata informativa.

Le diverse esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in *smart working* - ricorda il Garante - non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

Inoltre, dagli atti non risultava evidenza dello svolgimento della valutazione d'impatto del trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione del personale dipendente in modalità agile: l'articolo 35 del Regolamento stabilisce infatti che *"quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali"*.



8. APPRENDISTATO PROFESSIONALE PER I DETENUTI

Si informano i Signori Clienti che il D.L. 48/2025 (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, ha esteso la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante nei confronti dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno, senza limiti di età, mediante modifica all'articolo 47, D.Lgs. 81/2015, in materia di apprendistato professionalizzante.

9. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN ATTESA DI CONVERSIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 5 maggio 2025 la circolare n. 10/2025, recante indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Come è noto la norma vigente prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La recente normativa (D.L. 145/2024 convertito in L. 187/2024) ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico. Si ricorda che la conversione è possibile in presenza di un'offerta di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. La circolare n. 10/2025, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall'articolo 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale.

Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'Inps (in caso di lavoro domestico).

10. NUOVA CATEGORIA AVENTE DIRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO

L'articolo 5, L. 63/2025, ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio ovvero beneficiari di precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.

La Legge, all'articolo 4, li individua tra coloro che sono stati vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e equiparandoli alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Più nello specifico i beneficiari sono da individuare tra:

- il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi indicati più sopra nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;
- i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l'evento;
- chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi sopra richiamati.



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Si precisa che sono esclusi dai benefici introdotti dalla L. 63/2025 coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi. In ultimo viene autorizzata la spesa annua pari a 100.000 euro, a decorrere dal 2025, per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime e degli eventi dannosi elencati nell'articolo 4, L. 63/2025. La borsa di studio, esente da imposizione fiscale, può essere concessa per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo o di secondo grado, e di corso universitario.





PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 GIUGNO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 giugno 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

domenica 1° giugno

Ccnl Metalmeccanici industria – Welfare aziendale

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

giovedì 5 giugno

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa fonchim.

lunedì 16 giugno

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.



Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al IV trimestre 2024.

venerdì 20 giugno

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare fonchim.

lunedì 30 giugno

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al I trimestre 2025.



PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2025

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di giugno 2025.

AGRICOLTURA – CONTOTERZISTI – ACCORDO 19 GIUGNO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 3: € 1914,03

ALIMENTARI INDUSTRIA - ACCORDO 16 MAGGIO 2024	
ASSISTENZA SANITARIA	Dal 1° giugno 2025, il dipendente può implementare la contribuzione di ulteriori € 2,00 a suo carico, per 12 mensilità.

ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI - ACCORDO 21 FEBBRAIO 2024	
EGR	Ai lavoratori in servizio al 1° gennaio di ogni anno, in assenza di accordi di secondo livello su premi di risultato o altri istituti economici di miglior favore.

CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
EGR	Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, in assenza trattamenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, premio di produzione, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi, viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari a 170 euro, ovvero, un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.



CEMENTO PMI- ACCORDO 25 GENNAIO 2024	
EGR	Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, in assenza trattamenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, premio di produzione, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi, viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari a 150 euro, ovvero, un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

CERAMICA INDUSTRIA- ACCORDO 22 LUGLIO 2024	
EGR	Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende senza contrattazione aziendale o territoriale e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato EGR pari a 100 euro, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza, in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato del Ccnl.

COMUNICAZIONE PMI- ACCORDO 8 APRILE 2025	
UNA TANTUM	€ 100,00

DIRIGENTI PMI- ACCORDO 25 MARZO 2025	
UNA TANTUM	€ 1.500,00 per i dirigenti € 1.000,00 per i quadri

ELETTRICITÀ - ACCORDO 11 FEBBRAIO 2025	
ELEMENTO PEREQUATIVO	Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori in forza nel mese di giugno, che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale istituto, un importo di 485 euro annui <i>pro capite</i> , a titolo perequativo, a condizione che l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria o produttiva.



LAPIDEI INDUSTRIA- ACCORDO 24 NOVEMBRE 2022	
EGR	Ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dal Ccnl viene erogato un importo annuo pari a 210 euro, ovvero, un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

METALMECCANICA COOPERATIVE - ACCORDO 31 MAGGIO 2022	
ELEMENTO PEREQUATIVO	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

METALMECCANICA INDUSTRIA - ACCORDO 5 FEBBRAIO 2021	
ELEMENTO PEREQUATIVO	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.



METALMECCANICA CONFAPI - ACCORDO 26 MAGGIO 2021	
ELEMENTO PEREQUATIVO	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.

OREFICERIA - INDUSTRIA- ACCORDO 23 DICEMBRE 2021	
ELEMENTO PEREQUATIVO	Nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl è prevista l'erogazione di un elemento perequativo pari a 250 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI – ACCORDO 19 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.366,62

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 3 MAGGIO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 7 Q: € 2.452,27

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO - ACCORDO 5 GIUGNO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello QA: € 1.854,49

TERME – ACCORDO 8 OTTOBRE 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1SA: € 1.914,85



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



TESSILI E AFFINI PMI – ACCORDO 18 FEBBRAIO 2025	
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 110,00
EGR	€ 240

TURISMO - CONFCOMMERCIO – ACCORDO 5 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A: € 2.366,94
LAVORO EXTRA	Livello 4: € 15,26

TURISMO - CONFESERCENTI – ACCORDO 22 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A: € 2.366,94
LAVORO EXTRA	Livello 4: € 16,74

TURISMO - CONFINDUSTRIA – ACCORDO 21 DICEMBRE 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1: € 2.379,89
LAVORO EXTRA	Livello C2: € 15,30
UNA TANTUM	2° tranche: € 225

VIGILANZA PRIVATA – SERVIZI FIDUCIARI - ACCORDO 16 FEBBRAIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q € 2.164,74





I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FERIE E GODIMENTO PERMESSI RESIDUI

Con l'avvicinarsi dell'estate si ripropongono in maniera più sentita una serie di problematiche connesse al godimento di ferie e permessi.

Rispetto alle ferie, occorre ricordarsi dell'obbligo normativo connesso al loro godimento entro precise scadenze (almeno 2 settimane nell'anno di maturazione, il residuo entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo diversa regolamentazione contrattuale) e alla conseguente pretesa Inps dei contributi sulle ferie non godute nei termini.

Quanto ai permessi, istituto di origine contrattuale, gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione. Si propone di seguito un fac-simile che le aziende possono utilizzare per definire il godimento di eventuali ferie o permessi residui.

Fac simile 1: programmazione ferie collettive

CARTA INTESTATA

Egr. Signor _____

Oggetto: fruizione di giorni di ferie e permessi residui

Con la presente Le comunichiamo, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento del Ccnl applicato, del regolamento aziendale in vigore e delle prassi aziendali in essere, che entro il _____ dovranno essere fruiti i giorni di ferie e di permesso maturati al _____.

Pertanto, avendo in arretrato, relativamente al periodo sopra indicato, _____ giorni di ferie dovrà fruirne in base alla seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____
- _____

Quanto ai permessi arretrati, pari a _____ ore, proponiamo la seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____
- _____



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



La preghiamo di contattare l'ufficio del personale/ _____ nel caso in cui, nelle giornate sopra indicate, vi siano improrogabili esigenze di servizio e/o personali che non consentono la fruizione delle ferie/permessi.

In tal caso, l'azienda provvederà a comunicarle la nuova collocazione temporale dei giorni di ferie/permessi da smaltire, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per smaltire l'arretrato.

Distinti saluti.

Firma





Oggetto: DOMANDA PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 2025/2026

Dal 1° marzo 2022, l'Anf è stato abrogato perché sostituito dall'assegno unico universale, ma solo per nuclei familiari con figli e orfanili, perciò le domande per il riconoscimento dell'Anf possono ancora essere inoltrate dagli aventi diritto (nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti). Continuano a poter essere inviate le domande relative agli arretrati per periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, anche da parte di chi ora percepisce l'assegno unico universale.

Le domande per l'Anf possono essere inoltrate all'Inps esclusivamente in via telematica a cura del lavoratore, anche tramite i patronati e, dato l'approssimarsi del termine dell'annualità 2024/2025, è consigliabile che i lavoratori provvedano tempestivamente all'inoltro della nuova domanda per il periodo da luglio 2025 a giugno 2026, così da evitare periodi di scopertura nell'erogazione della prestazione.

Il decreto-legge 69/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente. Con la circolare n. 92/2025 l'Inps ha reso noto di aver provveduto a rivalutare i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. In allegato alla circolare sono presenti le tabelle contenenti tali nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Fac simile 1: scadenza domande per l'assegno al nucleo familiare (Anf)

CARTA INTESTATA

Al personale
Mediante affissione in bacheca

Oggetto: scadenza domande per l'assegno al nucleo familiare (Anf)

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale (Auu), l'assegno per il nucleo familiare (Anf) è abrogato, ma solo per i nuclei familiari con figli e orfanili.

Gli altri nuclei familiari, quindi, continuano a percepire l'Anf qualora ne abbiano i requisiti e purché inoltrino all'Inps apposita domanda telematica attraverso il servizio on line dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto, ricordando che l'anno decorre dal mese di luglio e termina col mese di giugno dell'anno successivo. Qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'Anf, deve essere comunicata entro 30 giorni all'Inps.

Non deve essere inoltrata una nuova domanda Anf in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

Le domande presentate in via telematica saranno lavorate dall'Inps che renderà disponibili al datore di lavoro gli importi dovuti che, solo quando resi appunto disponibili, potranno essere corrisposti mediante inserimento nel cedolino paga (qualora vi siano ritardi nulla si perde, ma saranno erogati importi a titolo di arretrati). Qualora siano stati richiesti Anf arretrati per annualità precedenti potremo



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



pagare solo quelli dei periodi durante i quali siete stati alle nostre dipendenze.

Invitiamo, pertanto, gli interessati a voler provvedere all'inoltro della nuova domanda 2025/2026 con tempestività, così da evitare la sospensione del pagamento dell'Anf in attesa che l'Inps renda disponibili sul proprio sito i nuovi importi e la scrivente possa provvedere di conseguenza. Per facilitare la ricerca degli importi dovuti sul sito Inps è gradita la comunicazione degli estremi della domanda.

L'ufficio del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

La Direzione

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 13.06.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

